## GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA

Delib. n. 723 - 28.11.2019

OGGETTO: Segretario Generale. Settore Segreteria Generale e Trasparenza. Disposizioni per l'attuazione degli obblighi di trasparenza che gravano sui Dirigenti, Direttore e Segretario Generale, ai sensi dell'art. 14, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. 33/2013.

## La Giunta Comunale

## Premesso:

- che l'art. 14, comma 1-bis, del D. Lgs. 33/2013 prevede che ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, si applichino gli obblighi di trasparenza di cui alle lettere da a) a f) del comma 1 del medesimo articolo, secondo cui sono oggetto di pubblicazione:
  - a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
  - b) il curriculum;
  - c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di
  - servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  - d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  - e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
  - f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano;
- che l'art. 14, comma 1-ter, prevede inoltre che ciascun dirigente comunichi all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica e che l'ammini-

- strazione pubblichi sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente;
- che la Corte Costituzionale, chiamata a valutare in via incidentale la legittimità di tali disposizioni, si è espressa con la sentenza 21 febbraio 2019 n. 20, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, citato "nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)"; ciò considerando il fatto che "una declaratoria d'illegittimità costituzionale che si limiti all'ablazione, nella disposizione censurata, del riferimento ai dati indicati nell'art. 14, comma 1, lett.f), lascerebbe del tutto privi di considerazione principi costituzionali meritevoli di tutela" e che "sussistono esigenze di trasparenza e pubblicità che possono non irragionevolmente rivolgersi nei confronti di soggetti cui siano attribuiti ruoli dirigenziali di particolare importanza" per cui emerge "l'esigenza di identificare quei titolari d'incarichi dirigenziali ai quali la disposizione possa essere applicata, senza che la compressione della tutela dei dati personali risulti priva di adeguata giustificazione, in contrasto con il principio di proporzionalità";
- che l'art. 19 del D. Lgs. 165/2001 individua due categorie di incarichi dirigenziali, quello di Segretario generale di ministeri e di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente (comma 3) e quelli di funzione dirigenziale di livello generale (comma 4);
- che con la medesima sentenza la Corte ha invece ritenuto le eccezioni di costituzionalità di cui al comma 1, lett. c), e al comma 1-ter dell'art. 14 rispettivamente non fondata e inammissibile, ritenendo che tali obblighi possano applicarsi a tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che, a seguito della richiamata sentenza della Consulta, l'ANAC è intervenuta con la deliberazione n. 586 del 26 giugno 2019, pubblicata nella GURI n.

183 del 5 agosto 2019, con la quale ha modificato ed integrato le linee guida precedentemente emanate sul tema in oggetto (rese con delibere 241/2017 e 1134/2017);

Visto che, con riguardo agli obblighi di pubblicazione di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 14, l'ANAC ha valutato che il rinvio operato dalla Corte Costituzionale ai dirigenti di cui all'art. 19, commi 3 e 4 del D.Lgs. 165/2001 "funge come parametro di riferimento per operare, in via interpretativa, quella graduazione di incarichi dirigenziali che il legislatore non fa, ma che è ritenuta indispensabile dalla Corte per assicurare "allo stato" la salvaguardia di un nucleo minimo della trasparenza dei dati personali", precisando che la Corte non avrebbe inteso limitare - in attesa di un intervento del legislatore - l'obbligo di pubblicazione solo ad alcuni dirigenti "in ragione dell'amministrazione di appartenenza, quanto in relazione alle attribuzioni loro spettanti - compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa "ritenuti di elevatissimo rilievo" - e alla posizione organizzativa rivestita, essendo rilevanti i titolari di quegli uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali generali e non";

Dato atto che, sulla base di tale lettura della sentenza della Corte Costituzionale, l'ANAC ha affermato che "i dirigenti cui si applica la trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14 co. 1 lett. f) sono i titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale", precisando che "le amministrazioni a cui si applica la disposizione sono quelle di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ivi comprese le autorità portuali, le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nonché gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, come previsto dalla delibera dell'Autorità 241/201";

Considerato che, sulla base di tale ricostruzione, l'ANAC ha concluso che "è indispensabile che le amministrazioni non statali e quelle a cui non si applica direttamente l'art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, indichino chiaramente in un apposito atto organizzativo (si pensi ad esempio al regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero integrando, ove necessario, l'organigramma) quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell'art. 19, co. 3 e 4, citato nei termini specificati sopra, ritenute dalla Corte sottoposte al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e pa-

trimoniali", puntualizzando che "è necessario che tale atto sia pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, sottosezione "Atti generali" e collegato con un link alla sottosezione di "Amministrazione Trasparente" relativa ai dirigenti";

Richiamate tuttavia le considerazioni in diritto della sentenza della Corte Costituzionale, che portano al giudizio di incostituzionalità sopra descritto, le quali evidenziano come non possa "essere questa Corte, infatti, a ridisegnare, tramite pronunce manipolative, il complessivo panorama, necessariamente diversificato, dei destinatari degli obblighi di trasparenza e delle modalità con le quali tali obblighi debbano essere attuati" e come "appartiene responsabilità del legislatore, nell'ambito alla dell'urgente revisione complessiva della materia, sia prevedere eventualmente, per gli stessi titolari degli incarichi dirigenziali indicati dall'art. 19, commi 3 e 4, modalità meno pervasive di pubblicazione, rispetto a quelle attualmente contemplate dal d.lgs. n. 33 del 2013, sia soddisfare analoghe esigenze di trasparenza in relazione ad altre tipologie di incarico dirigenziale, in relazione a tutte le pubbliche amministrazioni, anche non statali";

Considerato che la stessa Corte ribadisce come il suo intervento non possa che "limitarsi all'eliminazione, dalla disposizione censurata, dei profili di più evidente irragionevolezza, salvaguardando provvisoriamente le esigenze di trasparenza e pubblicità che appaiono, prima facie, indispensabili".

Valutato quindi che la Consulta ha espressamente ritenuto di non poter introdurre, con intervento manipolaun criterio interpretativo della norma, l'individuazione dei dirigenti in relazione ai quali l'obbligo di pubblicazione dei dati personali relativi al reddito e alla situazione patrimoniale non risulta in contrasto con i parametri costituzionali, ma ha espressamente limitato, in via dichiaratamente provvisoria e in attesa di intervento del legislatore definito "urgente", l'applicazione di tale norma ai dirigenti di cui all'art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. 165/2001;

Ritenuto perciò che, in assenza di un intervento del legislatore, l'estensione con atto organizzativo degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 14, come richiesto da ANAC, ai dirigenti dell'ente valutati "equivalenti" a quelli di cui all'art. 19, potrebbe esporre l'Amministrazione a possibili contenziosi e pretese risarcitorie, anche in relazione ad un trattamento e conseguente diffusione di dati personali non

espressamente consentito da una specifica previsione normativa;

Visto il concorde parere espresso dalla Avvocatura Civica in data 18.11.2019, in atti, relativo all'orientamento illustrato nel presente atto;

Considerato inoltre che il TAR Lazio (Sezione Prima), a fronte del ricorso proposto per l'annullamento della delibera n. 586/2019 di ANAC e della deliberazione n. 775 del 6.9.2019 dell'Azienda sanitaria locale di Matera, in cui si impone la pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti sanitari titolari di struttura complessa, con ordinanza cautelare n. 7579/2019, ha sospeso l'efficacia della deliberazione n. 775 citata, salva la necessità di approfondire le doglianze articolate in ricorso nella sede di merito;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 25.11.2019 dal Responsabile del Settore Segreteria Generale e Trasparenza e dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

## delibera

- a) per le motivazioni espresse in premessa, di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione riferiti ai titolari di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 14, commi 1-bis e 1-ter, del D. Lgs. 33/2013, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 14, comma 1, lett. f), in attesa di un intervento legislativo che chiarisca esattamente quali tipologie di incarichi dirigenziali siano ad essi assoggettabili, oltre a quelli già individuati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019;
- b) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale,

sottosezione "Atti generali" e collegato con un link alla sottosezione di "Amministrazione Trasparente" relativa ai dirigenti"

- c) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- d) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.